

**REGOLAMENTO (CE) N. 1058/2002 DELLA COMMISSIONE****del 18 giugno 2002****che autorizza a effettuare trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili <sup>(3)</sup>, siglato il 9 dicembre 1988 e approvato con decisione 90/647/CEE del Consiglio, da ultimo modificato e ampliato da un accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 19 maggio 2000 e approvato con decisione 2000/787/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>, stabilisce che possono essere effettuati trasferimenti tra anni contingentali.
- (2) Il 5 novembre 2001 la Repubblica popolare cinese ha presentato domanda per effettuare trasferimenti tra anni contingentali onde ottenere flessibilità supplementari, e specificamente per poter riportare all'anno 2002 dei quantitativi dai limiti quantitativi previsti per l'anno 2001.
- (3) I trasferimenti richiesti dalla Repubblica popolare cinese rientrano nei limiti stabiliti nelle misure di flessibilità di cui all'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità europea e

la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988, nonché in quanto disposto dall'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93.

- (4) Nella misura in cui i quantitativi sono disponibili, è pertanto opportuno che la richiesta venga accolta.
- (5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne prima possibile.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono autorizzati trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese stabiliti dall'accordo tra la CE e la Repubblica popolare cinese per l'anno contingente 2002, conformemente all'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Esso si applica all'anno contingente 2002.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2002.

*Per la Commissione*

Pascal LAMY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 128 del 15.5.2002, pag. 29.<sup>(3)</sup> GU L 352 del 15.12.1990, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 314 del 14.12.2000, pag. 13.

## ALLEGATO

720 CINA — Fiera di Berlino					Adeguamento			
Gruppo	Categoria	Unità	Limite 2002	Limite derivante dall'adeguamento precedente	Quantità	%	Flessibilità	Nuovo limite adeguato
IA	B2	kg	1 338 000	1 391 520	53 520	4,0	Riporto dall'anno 2001	1 445 040
IA	B2A	kg	159 000	165 360	6 360	4,0	Riporto dall'anno 2001	171 720
IA	B3	kg	196 000	203 840	7 840	4,0	Riporto dall'anno 2001	211 680
IA	B3A	kg	27 000	28 080	1 080	4,0	Riporto dall'anno 2001	29 160
IB	B4	pezzi	2 061 000	2 205 270	82 440	4,0	Riporto dall'anno 2001	2 287 710
IB	B5	pezzi	705 000	754 350	28 200	4,0	Riporto dall'anno 2001	782 550
IB	B6	pezzi	1 689 000	1 807 230	67 560	4,0	Riporto dall'anno 2001	1 874 790
IB	B7	pezzi	302 000	259 060	12 080	4,0	Riporto dall'anno 2001	271 140
IB	B8	pezzi	992 000	801 126	39 680	4,0	Riporto dall'anno 2001	840 806
IIA	B9	kg	294 000	320 460	11 760	4,0	Riporto dall'anno 2001	332 220
IIA	B20/39	kg	372 000	405 480	14 880	4,0	Riporto dall'anno 2001	420 360